



NOTIZIARIO

di Informazione Sindacale

www.usip.it

Anno 2° Numero 026 / 06 aprile 2020 / 15ª Settimana

Sommario:

- Indennità autostradale e di vigilanza scalo ferroviario incompatibilità con l'indennità di ordine pubblico richiesta chiarimenti urgenti
- Emergenza coronavirus. Richiesta di interventi a tutela della salute del personale.
- No! a regionalizzazione della Polizia di Stato. Il Presidente MUSUMECI stanzi fondi per D.P.I. e tamponi e test rapidi serologici a favore delle Forze di Polizia
- Schema Decreto Capo Polizia-modalità svolgimento concorso straordinario per titoli qualifica Sostituto Commissario
- Polmonite da nuovo coronavirus (COVID 19). Riscontro ai quesiti pervenuti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
- Esiti incontro con Capo della Polizia in videoconferenza.
- Determinazione dei criteri di massima da adottare nello scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato.
- Coronavirus: buone notizie dai farmaci sperimentali
- Coronavirus: «se si allentano le misure, si rischia un rimbalzo»
- Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.
- Coronavirus: com'è cambiato il virus

L'angolo dell'Esperto:

(24ª parte)

Pillole previdenziali

Cause di Servizio ed Equo indennizzo

2ª

A cura di BURDO Franco



Indennità autostradale e di vigilanza scalo ferroviario incompatibilità con l'indennità di ordine pubblico

Signor Capo della Polizia,

nella tarda serata di ieri abbiamo ricevuto una circolare a Sua firma che, con la dichiarata finalità di fornire chiarimenti in ordine ad alcuni istituti di carattere economico, ha escluso la possibilità di applicare l'indennità autostradale e l'indennità di scalo ferroviario congiuntamente all'indennità di ordine pubblico.



Ebbene, spiace rilevare che tale indirizzo applicativo, sicuramente chiaro nella sua portata, risulta tuttavia distonico e sorprendente sia rispetto a quanto da Lei stesso affermato recentemente nell'ambito di una videoconferenza con le Organizzazioni Sindacali sia in considerazione dei servizi effettivamente svolti nell'emergenza in atto. Infatti, ad inizio settimana, avevamo ricevuto rassicurazione in ordine all'applicazione cumulativa degli istituti.

Applicazione congiunta che riteniamo, oltre che ossequiosa delle norme vigenti, anche logica e coerente tenendo conto del fatto che, nella fase straordinaria che stiamo affrontando, i colleghi impegnati in pattuglie autostradali e nell'attività di presidio degli impianti ferroviari oltre alla regolare attività connessa alla specialità svolgono di fatto compiti di servizio legati al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Attese le interlocazioni intraprese nella mattinata odierna rispetto alle quali abbiamo compreso esserci la volontà da parte dell'Amministrazione di rivedere, come da noi richiesto la decisione improvvidamente assunta e per le ragioni susseguite

La invitiamo a rivalutare, l'incompatibilità tra gli istituti richiamati, e per il futuro auspichiamo un diverso modo di procedere ispirato ad un effettivo coinvolgimento preventivo delle Organizzazioni Sindacali, a garanzia delle prerogative che sono loro riconosciute nonché a tutela di tutti i colleghi.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro si porgono cordiali saluti

Emergenza coronavirus. Richiesta di interventi a tutela della salute del personale.

L'Ufficio delle Relazioni Sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota nr. 555/RS/01/97 del 3 aprile 2020 ha comunicato che facendo riferimento alla nota del 10 aprile u.s., concernente l'oggetto.

Comunica che, nel contesto degli interventi adottati a sostegno del personale della Polizia di Stato impegnato nell'ambito della situazione emergenziale connessa al COVID-19, sono in corso di avanzata definizione le procedure per la stipula di una polizza assicurativa a beneficio di tutti gli appartenenti che contrarranno il virus COVID-19.

Tale polizza, attraverso il ricorso a risorse economiche che saranno fatte confluire nel Fondo Assistenza della Polizia di Stato, assicurerà analogo trattamento anche a favore del personale già colpito dal contagio prima della sottoscrizione della polizza.

L'esito dell'analisi delle proposte formulate dalle compagnie assicurative consentirà, auspicabilmente già dalla prossima settimana, l'attivazione della cennata copertura sanitaria a tutto il personale in servizio.

Si sta anche procedendo ad un approfondimento per l'individuazione di meccanismi che garantiranno un'alimentazione sistematica del Fondo Assistenza, che renderà possibile la stabilizzazione della copertura sanitaria per il personale della Polizia di Stato.



No! a regionalizzazione della Polizia di Stato. Il Presidente MUSUMECI stanzi fondi per D.P.I. e tamponi e test rapidi serilogici a favore delle Forze di Polizia.

Comunicato Stampa

USIP: No! a regionalizzazione della Polizia di Stato.

Il Presidente MUSUMECI stanzi fondi per D.P.I. e tamponi e test rapidi serilogici a favore delle Forze di Polizia.



Quando la realtà supera la finzione, recita un vecchio adagio, proprio così, poiché la richiesta dell'applicazione dell'art. 31 dello Statuto speciale da parte del Presidente della Regione Siciliana Nello MUSUMECI, ha abbondantemente superato ogni fantasia del mondo onirico e lascia veramente sgomenti.

Provare ad attuare una norma dello Statuto Siciliano che prevede espressamente l'assunzione della direzione dei servizi di pubblica sicurezza da parte del Presidente della Regione, rappresenta una incredibile istanza di cui, soprattutto in questo particolare momento, non se ne sentiva di certo la necessità.

La Polizia di Stato è un corpo di livello nazionale che garantisce l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di tutto il Paese dichiara il Segretario Generale Vittorio COSTANTINI è il Ministro dell'Interno, in quanto Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, che ha la responsabilità delle politiche di ordine e sicurezza pubblica su tutto il territorio nazionale.

Siamo fermamente contrari a tale richiesta non solo perché crediamo convintamente nella centralità della sicurezza come importante competenza di livello statale, ma anche perché, in questo particolare momento storico, rischierebbe di vanificare il prezioso lavoro che ad oggi le Forze di Polizia hanno compiuto sul territorio.

Infine il Segretario COSTANTINI afferma, invece di chiedere ulteriori poteri da avocare a se, sarebbe invece il caso che il Presidente MUSUMECI si adoperi in ogni modo per approvvigionare tutto il personale delle Forze di Polizia del territorio siciliano dei dispositivi di protezione individuale, come sarebbe anche molto utile un impegno fattivo del Presidente in ordine ai tamponi e ai test rapidi serilogici da poter effettuare a tutto il personale delle Forze di polizia che giornalmente sono in prima linea per garantire la salute pubblica su tutto il territorio siciliano.

Ufficio Stampa - Segreteria Nazionale

Schema Decreto Capo Polizia-modalità svolgimento concorso straordinario per titoli qualifica Sostituto Commissario

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento del concorso straordinario per titoli, per 1000 posti, per la nomina alla qualifica di sostituto commissario, con decorrenza dal 10 gennaio 2021, da bandirsi nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 .

Articolo 2

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

1. Al concorso di cui all'articolo è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo.
2. È escluso dal concorso il personale che nel biennio precedente ha riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave o un giudizio complessivo inferiore a "buono" e, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio.
3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e mantenuti, a pena di esclusione fino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Articolo 3

Bando di concorso

Il concorso è indetto con decreto del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti all'articolo 2 ed alle categorie di titoli di cui all'articolo 6 del presente decreto:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) le modalità di presentazione, per via telematica delle domande di partecipazione;
- c) la riserva dei posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- d) ogni altra prescrizione o notizia, ritenuta utile.

Articolo 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, attraverso apposita procedura informatica al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i Dirigenti della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. Il Presidente ed i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.



Articolo 6Titoli

1 Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 5;
- 2) anzianità complessiva nel ruolo degli ispettori, fino a punti 5;
- 3) anzianità nella qualifica di ispettore capo, fino a punti 6;
- 4) superamento del concorso per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, non meno di punti 14 e fino a punti 16;
- 5) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
- 6) ricompense al valor militare, al. Valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, fino a punti 4;
- 7) svolgimento di funzioni di direzione di uffici autonomi e distaccati ovvero assunzione di responsabilità di articolazioni organiche complesse, comunque per una durata non inferiore a sei mesi continuativi e nel ruolo degli ispettori, fino a punti 3;
- 8) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre Amministrazioni a seguito; di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
- 9) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;
- 10) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;

b) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 15, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 2;
- 2) diploma di laurea, fino a punti 4;
- 3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 6;
- 4) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 2;
- 5) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2;
- 6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 4;
- 7) dottorato di ricerca, fino a punti 2;
- 8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
- 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. La Commissione non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, ritenuto opportuno.

3. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai soli titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera a), n. 7), che possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo.

4. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina; in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) attribuzione di un diverso punteggio in relazione allo svolgimento di funzioni, all'assunzione di responsabilità e allo svolgimento di incarichi e servizi di particolare rilevanza di cui al comma 1, lettera a), numeri 7) e 8), in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;

b) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori ad all'anno.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

6. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredata da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare

7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegati ai Verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Graduatoria

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli
2. A parità di punteggio prevale la posizione di ruolo riferita alla qualifica di ispettor superiore.
3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso,
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 8

Rinvio

Per quanto non disciplinato, dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 26 FEBBRAIO 2020 RECANTE "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI, PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI SOSTITUTO COMMISSARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA R-QUATER), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

Polmonite da nuovo coronavirus (COVID 19). Riscontro ai quesiti pervenuti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.



Con riferimento alle circolari emanate in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene doveroso rassegnare alcuni chiarimenti al fine di fornire riscontro al cospicuo novero dei quesiti sinora pervenuti, con particolare riguardo ai profili inerenti al trattamento economico del Personale e ai peculiari istituti introdotti dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

1. Doppio turno di servizio di ordine pubblico

L'indennità di ordine pubblico, in sede e fuori sede, viene corrisposta per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e contingente che facciano temere perturbamenti all'ordine pubblico. Con circolari n. 333-G/Div.2-2501.03.04/aa.gg. del 28 febbraio, 13 e 16 marzo 2020, recanti *"Polmonite da nuovo coronavirus (COVID 19). Trattamento economico per il personale delle Forze di polizia. Compenso per lavoro straordinario - Indennità di ordine pubblico"*, si è inteso riconoscere tale indennità, in via eccezionale, *"per i servizi operativi esterni su strada"* relativi alle misure di contenimento disposti in occasione della situazione emergenziale in argomento. È di tutta evidenza che le peculiari caratteristiche dei cennati servizi, resi in condizioni di notevole difficoltà per il contesto nel quale devono svolgersi, impongono di ribadire l'esigenza già sottolineata con circolare n. 333-G/2.3.81 del 7 dicembre 2006 - di osservare *"la massima prudenza nel ricorso dei doppi servizi di ordine pubblico in una giornata per gli stessi dipendenti, che, mentre possono occasionalmente verificarsi, devono essere disposti ponendo particolare attenzione ai tempi necessari per il recupero psico-fisico del personale"*.

Nell'eccezionale ipotesi di ricorso al doppio turno di servizio di ordine pubblico, ai fini della corresponsione della doppia diaria nella stessa giornata, sono stati sinora tenuti in considerazione i seguenti requisiti:

- ordinanze di servizio distinte per ogni servizio di ordine pubblico;
- ordini di servizio distinti per ogni turno;
- servizi non continuativi e di almeno quattro ore ciascuno;
- diversa natura del servizio;
- diversa zona di svolgimento del servizio.

Tuttavia, in ragione della particolare gravità, senza precedenti, dell'emergenza epidemiologica, nonché delle peculiari modalità di svolgimento dei relativi servizi, si ritiene che, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla situazione emergenziale in atto, possa essere corrisposta la doppia diaria nelle ipotesi di doppi turni di servizio di ordine pubblico all'interno della stessa giornata, purché ciascun servizio venga specificato nel quadrante orario di riferimento e sia espletato per almeno quattro ore, anche se disposto con unica ordinanza.

2. Indennità di ordine pubblico e indennità autostradale

Si ritiene opportuno chiarire che l'attribuzione dell'indennità di ordine pubblico per i *"servizi operativi esterni su strada di ordine e sicurezza pubblica"* è del tutto compatibile con l'impiego di pattuglie autostradali per lo svolgimento dei controlli disposti in occasione dell'emergenza in atto. Si sottolinea, tuttavia, come l'indennità autostradale, corrisposta dalle Società concessionarie per i servizi d'istituto della Polizia stradale, non sia cumulabile con l'indennità di ordine pubblico. —>

4. Congedo speciale ex art. 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e congedo straordinario per gravi motivi.

La costante evoluzione della situazione epidemiologica in atto ha comportato, come noto, l'adozione di misure straordinarie volte al contenimento della stessa, fra le quali quella relativa alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 5 marzo u.s., prevista dapprima fino al giorno 15 marzo u.s. e via via prorogata fino al 13 aprile p.v. Varie misure a carattere temporaneo e straordinario, volte a conciliare e bilanciare le diverse esigenze in campo in punto di gestione della sfera familiare e lavorativa del Personale, sono state introdotte a tutela degli operatori, quotidianamente chiamati allo svolgimento di compiti istituzionali fondamentali nell'attuale contingenza. Si è reso, quindi, necessario intervenire in materia, sensibilizzando le SS.LL. a consentire il ricorso al suddetto istituto, previsto per sopperire ad esigenze connesse alla situazione epidemiologica in atto, tra le quali, appunto, la cura e l'assistenza di figli minori. A tal fine, nell'ottica di fornire un indirizzo univoco sulla tematica, si sottolinea che accanto alla predetta speciale figura di congedo, con riferimento alle specifiche situazioni per le quali quest'ultima non risulta (a mero titolo esemplificativo, quando l'altro genitore, di cui all'art. 23, comma 4, del dl n. 18/2020, richiamato dall'art. 25, comma 1 del medesimo decreto, è temporaneamente impossibilitato ad accudire alla prole) o non risulta più applicabile (quando sono decorsi i 15 giorni indicati dall'art. 23, comma 1, del d.l. n. 18/2020, richiamato dall'art. 25, comma 1, del medesimo decreto) - può sempre continuare a trovare applicazione il congedo straordinario per gravi motivi previsto dall'art. 37 del d.P.R. 10 gennaio del 1957, n. 3, poiché nel contesto emergenziale attuale tali preminenti necessità ben possono essere ricomprese nella casistica dei "gravi motivi" elencati dalla circolare n. 333/ A/9817.B (4) del 15 aprile 1986. Si ritiene, infatti, che la particolare situazione emergenziale in atto possa assurgere a fondamento per applicare ogni utile misura, sia ordinaria, sia straordinaria, per garantire la funzionalità della Polizia di Stato attraverso un equilibrato e responsabile utilizzo di tutti gli strumenti che diano il massimo sostegno agli operatori, chiamati a mettere in campo uno straordinario impegno per il Paese.

5. Lavoro agile.

Con riferimento al lavoro agile, si richiama integralmente le direttive impartite con la circolare n. 333/A/3820 del 13 marzo u.s. L'analisi dei dati rilevati nel periodo intercorso sino ad oggi ha evidenziato talune preclusioni a ricorrere a tale formula organizzativa dell'attività lavorativa. Le SS. LL. sono pertanto invitate, qualora non abbiano ancora provveduto, a esaminare con la massima attenzione la realtà cui sono preposte e a individuare i profili di praticabilità, così da poter emanare disposizioni che si giovino, in questo periodo del tutto eccezionale, anche di tale opzione. Perverranno comunque a breve indicazioni per armonizzare la disciplina nelle diversificate realtà in cui si articola la Polizia di Stato, sulla scelta, tra l'altro, dei *report* fatti pervenire, oggetto di attenta analisi.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ESITI INCONTRO CON CAPO DELLA POLIZIA IN VIDEOCONFERENZA

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto, in videoconferenza, un incontro tra le scriventi OO. SS. ed il Capo della Polizia, Gabrielli, al quale, tra gli altri, erano altresì presenti il Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie, Prefetto Antonio De Iesu, il Vice Capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento e pianificazione, Prefetto Alessandra Guidi, il Direttore Centrale per le Risorse Umane, Dirigente generale Giuseppe Scandone, il Direttore Centrale di Sanità, dr. Fabrizio Ciprani, il Direttore centrale per gli istituti di istruzione, Dirigente generale Maria Luisa Pellizzari, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, dr.ssa Clara Vaccaro, il Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria, dr. Francesco Ricciardi e il Direttore delle Relazioni Sindacali, Vice prefetto Maria De Bartolomeis.



L'oggetto della videoconferenza, oltre ad acquisire, da parte dell'amministrazione, elementi utili e dati significativi per meglio fare il punto dell'attuale situazione, è stato un confronto circa tutte le problematiche in qualche modo consequenziali alla straordinaria situazione professionale connessa all'emergenza epidemiologica che ha colpito anche il nostro Paese - Covid-19.

In premessa, il Capo della Polizia ha espresso parole di vivo apprezzamento per l'encomiabile lavoro che, tra mille difficoltà, stanno svolgendo le donne e gli uomini della Polizia di Stato, elogiandone soprattutto l'impegno profuso.

Ha poi fornito tutti i dati relativi ai contagi dei colleghi, specificando come le direttive più stringenti impartite dalla nostra Direzione centrale di sanità abbiano assicurato un valido e professionale supporto per il contenimento degli stessi.

Al momento, infatti, i Poliziotti contagiati in isolamento risultano essere 182, di cui 46 ricoverati per cure più o meno significative.

A tutti loro va la nostra vicinanza e solidarietà, al pari di quella espressa dallo stesso Capo della Polizia, perché mai come ora "uno" siamo tutti, tutti corriamo dei rischi e tutti possiamo trovarci nella medesima situazione di difficoltà.

Riconoscendo che in prima battuta ci sono state difficoltà nel reperire tutti i DPI richiesti - come del resto avvenuto per tutti i settori strategici del Paese, dalla Sanità alla Protezione civile - ha aggiunto che sono stati acquistati ingenti quantitativi di dispositivi di protezione, che sono in corso operazioni di distribuzione e che in questa settimana, quindi, saranno assegnate ulteriori circa 120.000 mascherine FFP2 e FFP3 e, successivamente, altre 300mila di vario tipo e che, a tali acquisti, ne seguiranno altri, atteso che sembra essersi finalmente liberata la produzione di tali dispositivi.

Sul fronte dei corsi in atto, il Capo ha ribadito che saranno terminati nelle date previste e con riguardo al 208° corso per Agenti che terminerà il prossimo 29 aprile, ha precisato che, attese le comprensibili difficoltà derivate dalla diversa formulazione del percorso formativo nella sua ultima fase, la graduatoria potrà essere pubblicata tra il 3 e il 6 aprile p.v., e gli Agenti in prova, nel rispetto della normativa di riferimento, avranno quindi il tempo per indicare le preferenze delle sedi e, al momento e salvo il mutarsi della situazione, a fine aprile ci saranno le assegnazioni senza bisogno di ricorrere ad altri istituti, ancorché temporanei.

Nel rispetto della salvaguardia degli accorgimenti sanitari, saranno chiamati in modo scaglionato alle Scuole di appartenenza per prestare giuramento individuale e ritirare il materiale assegnato.

I Commissari del 108° corso invece, avendo loro garantito la possibilità di poter usufruire di vitto e alloggio, saranno, come previsto invece, inviati alle sedi di assegnazione il prossimo 6 aprile.

Con riguardo ai trasferimenti ordinari a domanda connessi all'uscita del 208° corso, è stato rappresentato che in settimana saranno pubblicate le tabelle, mentre la tempistica della movimentazione che riguarderà 1937 dipendenti è ancora da definire e sarà differita con un breve rinvio in relazione alla emergenza in atto.

Proseguono regolarmente gli scrutini per la promozione ad Agente scelto, Assistente, Assistente capo, Assistente capo coordinatore, a Sovrintendente e Sovrintendente Capo Coordinatore.

Con riferimento alla vergognosa situazione dello "scudo penale e civile" proposto con emendamento in Commissione difesa del Senato, nell'ambito dei lavori per la conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di sgravare da responsabilità penale e civile i "datori di lavoro" del Comparto Sicurezza e Difesa rispetto all'osservanza delle norme statuite dal d.lgs. 81/2008 con riguardo alle misure di sicurezza per contenere il contagio del COVID-19, il Capo della Polizia, forte del lavoro svolto dal Dipartimento, ha anche puntualizzato che la nostra Amministrazione ha dato parere negativo al predetto "scudo" non ritenendolo affatto corretto e sottolineando che, come sempre fatto, non ha alcuna intenzione di sottrarsi ad alcuna responsabilità derivante dal Suo ruolo.

La cosa, che ci aspettavamo, non fa che confermare, rafforzare e accendere ulteriormente quello "spirito di Corpo" che, lungi dall'essere sbiadito, nei momenti di difficoltà mostra il suo vero significato, e rinsalda quell'asse indispensabile fra i poliziotti e il loro vertice, che nel sacrosanto e fruttuoso rapporto di dialettica, costituiscono tuttavia un solo Corpo, coeso e coerente.

Le scriventi OO. SS. nell'evidenziare come, pur tra mille comprensibili difficoltà, in questo così delicato momento di estremo disagio sociale e lavorativo, tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato stiano dimostrando grande senso di responsabilità ed elevata professionalità, hanno evidenziato una serie di criticità che necessitano di immediate soluzioni per un sereno rapporto con il personale e sollecitato alcune riflessioni per l'immediato futuro tendenti a non menomare ulteriormente le legittime aspettative di progressione in carriera del personale.

Si è quindi tornati sulla necessità quanto mai impellente di dotare i diversi Uffici sanitari provinciali (responsabili e titolari della gestione dei DPI) di ben maggiori dispositivi di protezione individuale da assegnare al personale, in quanto, pur riconoscendo il difficile lavoro di reperimento sul mercato di detti supporti svolto dalla nostra Direzione centrale di sanità, le dotazioni finora fornite sono state inadeguate alle richieste che pervengono dai dipendenti, rimarcando come sia altresì indifferibile l'esigenza di sanificare in modo più sistematico tutti gli ambienti di lavoro.

Di pari importanza, è stato evidenziato anche alla luce del nuovo e meno restrittivo indirizzo dell'Oms e del Ministero della Salute oltre che delle richieste dei governatori, il nodo della richiesta sistematica e capillare dei "tamponi" per il personale ed una maggiore conoscenza di tutti i fenomeni di contagio e/o quarantene disposte dall'Amministrazione nelle diverse province.

Sul versante dei concorsi interni è stato evidenziato come le fasi concorsuali per i 2214 Vice Sovrintendenti si debbano comunque concludere in tempi rapidi con svolgimento dei corsi interamente con la formula e-learning.

Analoga formulazione è stata richiesta per gli idonei al concorso a 501 vice ispettori (solo in attesa del corso) e a 614 vice ispettori le cui prove selettive sono terminate non dimenticando di richiedere l'ampliamento dei posti così come disposto con i correttivi al riordino.

Con riferimento, poi, ai concorsi in atto, come per 263 posti di vice ispettore, impantanati al momento a metà delle fasi concorsuali stante le oggettive impossibilità della prosecuzione standardizzata delle prove, si è chiesta la possibilità di una valutazione diversa delle prove d'esame, anche rivedendo quelle rimanenti, con un percorso concorsuale alternativo che ne consenta comunque la prosecuzione senza danno per gli interessati con l'inizio in tempi rapidi dei corsi di formazione con formule adeguate al particolare momento.

Al fine di chiarire definitivamente alcune questioni circa istituti troppo soggettivizzati nella loro interpretazione, che, invece, deve essere univoca a livello nazionale per ogni articolazione del Dipartimento, è stata chiesta l'emanazione di una Circolare d'interpretazione unica che, in virtù del momento del tutto eccezionale, sciogla ogni nodo sulle seguenti tematiche:

- piena cumulabilità dell'indennità di O. P. con altre eventuali indennità già percepite;
- riconoscimento delle doppie indennità e delle doppie presenze per chi svolge orari di servizio a turni alterni (07/19 - 08/20) nella giornata di lavoro;
- che i periodi di quarantene e il lavoro agile (smart working) siano considerati presenze giornaliere a tutti gli effetti, ivi compresi per i benefici derivanti dal "Bonus economico";
- come deve e può essere applicato lo smart working;
- se vanno rivisti i dispositivi dei servizi in atto in considerazione del calo della delittuosità e della necessità di ridurre la compresenza di personale non indispensabile nella stessa fascia oraria e nello stesso ufficio, al fine di evitare il contagio pur garantendo la missione istituzionale;
- che sia chiarita la fruibilità e concessione dei congedi straordinari ex art. 37 della legge nr. 3/57;
- che in questo particolare momento in cui l'offerta alloggiativa delle strutture alberghiere è maggiormente contrattabile, optare, per il personale aggregato, formule in camera singola e non doppia.

Sempre con il fine di tutelare tutti gli interessi del personale rappresentato e lenire ogni eventuale ulteriore disagio, ancorché stante la particolare situazione, è stato chiesto di iniziare subito i lavori relativi al FESI per l'anno 2019, anche adottando sistemi di videoconferenza, che permettano così il regolare pagamento al personale dell'istituto in parola nel più breve tempo possibile e comunque al massimo entro giugno prossimo;

- di essere informati sul contenuto della circolare chiarificatrice prima della sua emanazione;
- la possibilità di stipulare una polizza per la copertura dei rischi personali derivanti dall'esposizione al contagio da coronavirus o formule suppletive a garanzia di chi dovrà affrontare eventuali percorsi medici e sanitari per le conseguenze dovute a tale esposizione;
- valutare la possibilità di prevedere che tale malattia, e le relative conseguenze, siano riconosciute dipendenti da e per causa di servizio, essendo evidente il rapporto eziologico, e, conseguentemente anche quale riconoscimento di vittima del dovere.

Al termine degli interventi da parte sindacale e in conclusione della videoconferenza, il Capo della Polizia, condividendo le richieste avanzate e l'interpretazione offerta, si è detto disponibile ad una Circolare che dia un indirizzo univoco sulle legittime questioni rappresentate, affermando che verrà posta particolare attenzione a tutte le questioni sollevate dai Sindacati, con particolare riferimento alle forme di lavoro agile e alla sua uniforme applicazione fermo restando le peculiarità di alcune realtà qualora si rendesse necessario tenerne conto.

Ha, altresì, inteso specificare come da parte dell'Amministrazione c'è la massima attenzione e assistenza verso tutti i dipendenti contagiati dal virus e che, per trasparenza, saranno forniti settimanalmente i dati relativi ai contagi nella Polizia di Stato.

A tal riguardo ha aggiunto che si sta anche procedendo con l'attuazione di convenzioni anche con alberghi per la quarantena del personale che non può effettuarla a domicilio, così come avvenuto a Milano e che per ciò che attiene al FESI 2019 si procederà in tempi brevissimi, così come giustamente evidenziato e richiesto dalle Organizzazioni Sindacali.

Non è secondario sottolineare che la riunione, lungi dall'essere una formalità di rito, ha rappresentato una prosecuzione della determinata e incessante attività da parte di tutti nell'alveo dell'incrollabile forza di volontà e spirito di servizio degli appartenenti alla Polizia di Stato, che proprio il personale più di tutti e più che mai sta incarnando, con l'attività di ogni singolo poliziotto italiano che come sempre rappresenta fulgido esempio di senso del dovere.

L'incontro è quindi terminato con rinvio ad un successivo confronto subito dopo la Pasqua.

SIULP

SAP

COISP
MOSAP

SIAP

FSP POLIZIA

SILP CGIL
UIL POLIZIA

Determinazione dei criteri di massima da adottare nello scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato.

Come noto, il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95", C.d. "secondo correttivo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario del 5 febbraio u. s., ha previsto che "alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede per il 70%, a domanda, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 24 - quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982". A seguito dell'anticipazione della procedura di scrutinio per merito comparativo relativo alle vacanze disponibili all'anno 2018, si rende necessario, preliminarmente, che la Commissione per il ruolo dei Sovrintendenti approvi i relativi criteri di massima, al fine della successiva delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, così come disposto dall'art. 68 del d.P.R. 24.4.1982, n. 335. Occorre, pertanto, stabilire i criteri di massima operando un attento bilanciamento tra i criteri utilizzati negli scrutini per merito comparativo per gli altri ruoli della Polizia di Stato, con quelli adottati, fino ad oggi, dalle Commissioni Concorsuali. Si ritiene, comunque, di dover individuare criteri più snelli con la precisa finalità di renderli strumentali e funzionali ad una riduzione dei tempi procedurali, evitando al tempo stesso i rischi di possibili disomogeneità applicative connesse al rilievo e / o alla trascrizione matricolare di talune categorie di titoli.



In tale ottica di semplificazione, si darà rilievo, ai fini dell'attribuzione del punteggio, ai seguenti titoli:

- 1 Rapporti Informativi (ultimi cinque anni);
- 2 Anzianità di servizio (complessiva);
- 3 Titolo di Studio (ammessa anche autocertificazione se non ancora trascritto su foglio matricolare);
- 4 Speciali riconoscimenti e ricompense (riconoscimenti per merito di servizio, onorificenze, medaglie, O. M. R. I.) .

Emergenza coronavirus, richiesta di interventi a tutela della salute del personale, anche attraverso stipula di forme assicurative.

Signor Capo della Polizia,

il contingente momento emergenziale e l'evolversi del pericolo di esposizione al rischio di contagio al COVID-19, pur apprezzando l'operato sinora messo in campo da parte dell'Amministrazione, richiede, come già anticipate nel corso della video conferenza tenutasi l'altro ieri, ulteriori e tempestivi interventi finalizzati ad individuare forme di tutela della salute del nostro personale. In particolare, in aggiunta all'apprezzabile sforzo messo in campo per il reperimento dei DPI idonei e in numero sufficienti a garantire che i Colleghi possano operare nelle condizioni di massima sicurezza, non



possiamo allo stato, tenuto conto di quanti hanno già contratto il virus ovvero sono stati sottoposti a periodi di quarantena sanitaria/volontaria e del fatto che non sempre si riesce a garantire – in particolar modo a coloro che si trovano lontano dalle proprie famiglie - la necessaria ed adeguata assistenza, non individuare, anche con le modifiche normative necessarie, ulteriori forme di tutela che possano sostituirsi all'assistenza che come Amministrazione non riusciamo ad assicurare. Invero, in tale ambito, quello del ricorso a forme assicurative che consentono ai singoli di poter far ricorso a forme di assistenza a pagamento, compresa quella di tipo specialistico, ovvero di farsi accudire anche per le esigenze primarie quali, ad esempio, la preparazione dei pasti o la somministrazione di farmaci, appare ad oggi la più veloce e percorribile.

Ciò anche in funzione del divieto di circolazione delle persone e per la consistenza dei bilanci familiari che non consentono, al singolo Collega, di trovare soluzioni succedanee alle carenze che, nonostante l'impegno di tutti e della stessa Amministrazione, oggi purtroppo si stanno registrando a carico di quanti hanno avuto la sventura di essere colpiti dal contagio.

Ciò premesso, anche tenendo conto di quanto dalla S.V. anticipato circa le attuali possibilità del Fondo di Assistenza di intervenire in tale ambito, con la presente le scriventi OO.SS. sono a richiederLe di aprire immediatamente un confronto nel quale individuare ogni forma possibile e immediatamente attuabile per addivenire ad idonee soluzioni, anche in forma assicurativa, che pur garantendo questo ventaglio di servizi a chi incappa nelle maglie del contagio o delle quarantene, lo si possa fare senza richiedere al singolo poliziotto di tirare fuori dalla propria tasca nemmeno un euro.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che quotidianamente profonde per il benessere e l'assistenza dei poliziotti, siamo certi che converrà con le scriventi OO.SS. sulla necessità e l'urgenza di trovare una siffatta soluzione e pertanto restiamo in attesa di un cortese urgente riscontro.

SIULP

SAP

COISP
MOSAP

SIAP

FSP POLIZIA

SILP CGIL
UIL POLIZIA

Coronavirus: buone notizie dai farmaci sperimentali

Gli effetti positivi su un gruppo di pazienti selezionati, in un certo momento della malattia.

A fare il punto sull'uso di **farmaci sperimentali contro il covid-19**, è Pierluigi Lopalco, docente ordinario di Igiene all'Università di Pisa e responsabile delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia.

Si focalizza l'attenzione sul Tocilizumab, di solito utilizzato contro l'artrite reumatoide. Ovviamente, al momento si tratta di una fase sperimentale.

Come riporta una nota stampa dell'Adnkronos, Pierluigi Lopalco dichiara: "Siamo in contatto, abbastanza frequente, con gli infettivologi che ci confermano quello che è stato osservato anche nelle altre regioni, in particolare sul Tocilizumab, il più usato in Puglia, e cioè un effetto positivo soprattutto su un gruppo di pazienti selezionati e in un certo momento della malattia".



"L'altro farmaco che comunque si utilizza – aggiunge Lopalco – è la combinazione di cloroquina, un antimalarico, e la azitromicina. Anche quello nelle fasi iniziali della malattia dà dei buoni risultati", sottolinea.

Nella regione si sta realizzando un'altra sperimentazione e cioè quella dei test rapidi sierologici o immunologici, sia all'istituto oncologico 'Giovanni Paolo II', sia a pazienti che a operatori sanitari, che al Policlinico di Bari, per individuare gli anticorpi alla malattia. "Si sta proseguendo, i **test funzionano**", spiega Lopalco.

"Saranno effettuati anche su altri gruppi di popolazione- preannuncia – come per esempio gli operatori del 118.

In parallelo i due grossi ospedali Policlinico di Bari e di Foggia partono con test sierologici diversi, quelli che si fanno in laboratorio con prelievo di sangue. Andiamo avanti per valutare.

Questi test non servono in questo momento dell'epidemia – precisa – saranno utili dopo. Per cui è giusto che adesso vengano sperimentati. Sono test che funzionano bene nell'**individuare gli anticorpi**, soprattutto in soggetti quanto più ci si allontani dall'infezione".

Gli anticorpi infatti 'maturano' dopo. "Resta fermo che l'unico modo per **fare diagnosi e terapia** purtroppo è il tampone ma questi test sono utili per fare indagini sierologiche".

Coronavirus: «se si allentano le misure, si rischia un rimbalzo»

Come assicurare un futuro libero dal Covid-19? La differenza tra tampone e test sierologico.

Il nuovo decreto proroga le misure di contenimento fino al 13 aprile, Pasquetta compresa. «L'epidemia per spegnersi prevede che la popolazione debba rispettare rigorosamente alcuni punti essenziali: distanziamento e isolamento sociale. Se si allentano le misure si può avere un rimbalzo». A dichiararlo al Resto del Carlino è Giorgio Palù (past president della Società europea di virologia). Il virologo ha messo a confronto le strategie dei due modelli sanitari di Lombardia e Veneto, attenendosi alle statistiche: «La Lombardia ha toccato un tasso di letalità del 14% mentre il Veneto è sotto il 5%. Questi sono numeri, ma sono anche due realtà diverse da studiare sotto il profilo demografico, come assetto sociale urbanistico e dimensione iniziale del contagio».



Emerito docente universitario a Padova, consulente del governatore veneto Zaia racconta: «Abbiamo previsto l'avvio di uno studio sulla prevalenza del virus mediante test sierologici attendibili. Una mappa che possa individuare anche dove esiste una immunità specifica. Il Veneto ha inoltre attivato un progetto di tamponi a tutto il personale medico sanitario, alle case di riposo, e ai responsabili di funzioni pubbliche essenziali. Vogliamo indicazioni sull'andamento del fenomeno, e impedire contagi di ritorno che potrebbero venire da casi sporadici provenienti da altri territori».

Come individuare i soggetti cosiddetti asintomatici?

In Veneto, continua, «riteniamo opportuno iniziare a mappare rapidamente i soggetti cosiddetti asintomatici, mediante test sierologici, da eseguire in forma estesa». «Non occorre testare cinque milioni di veneti – precisa Palù – parlo di strati di popolazione, per valutare quante persone si sono infettate, la letalità, i tassi di morbosità, capire com'è diffusa l'immunità e come sia duratura nel tempo».

Tamponi e test sierologici a confronto

«I **tamponi** hanno un limite, misurano una incidenza momentanea, la presenza del virus in quel soggetto in quel stretto corporeo. Mentre il **test sierologico** – spiega il virologo – a parte una finestra iniziale di tre-quattro giorni, misura gli anticorpi in un campione di sangue prelevato. Anticorpi che vengono prodotti quando l'organismo ha incontrato l'aggressore». «Hanno la capacità di rivelare in altissima percentuale i positivi, e al tempo stesso una bassa probabilità di dare falsi negativi». «I **test rapidi** sono quelli che prevedono di utilizzare solo una gocciolina di sangue, potrebbero essere validi orientativamente al pronto soccorso, ma non sono paragonabili ai test sierologici – conclude – lo parlo solo dei test che ho suggerito alla Regione Veneto per cui ho elaborato un protocollo assieme al responsabile regionale della Sanità».

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.

Il Gabinetto del Ministro del Ministero dell'Interno con nota nr. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del 31 marzo 2020 facendo seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.

Al riguardo, occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.

In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l'attività motoria.

Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.

In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).


Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (*jogging*), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

Nel pregare le SS.LL. di voler estendere le suddette indicazioni alle Forze di polizia, quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l'attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli casi, si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.




Coronavirus: com'è cambiato il virus

L'analisi sulle variazioni virali, spiegata dal Colonnello dell'Esercito Florigio Lista.

Il direttore del dipartimento scientifico del Policlinico Militare del Celio, il Colonnello dell'Esercito Florigio Lista, in campo dall'inizio dell'**emergenza Covid-19**, spiega le ultime scoperte all'Adnkronos Salute. L'Iss, in particolare, ha isolato in laboratorio il coronavirus e poi il dipartimento scientifico lo ha sequenziato e analizzato.

“Il nuovo coronavirus possiede 29 mila lettere che caratterizzano la sua **sequenza genetica**. Per un confronto, l'uomo ne possiede 3,3 miliardi, i batteri qualche milione. Sono proprio come lettere messe in sequenza dalla prima all'ultima, che abbiamo potuto 'contare' e studiare per schedarne ogni caratteristica, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità.



E' il suo codice genetico, attraverso il quale **il virus si replica**. E abbiamo scoperto che il ceppo di provenienza è unico, ma in Italia si sono registrate alcune variazioni.

Sono informazioni importanti soprattutto per studiare un vaccino efficace”. Lo studio del Sars-Cov-2, pubblicato su 'Eurosurrveillance' insieme a una serie di altri autori da varie istituzioni sanitarie italiane, è avvenuto attraverso “l'analisi di tamponi positivi – evidenza Lista – dai quali si estrae l'Rna e si sequenzia. In questo caso abbiamo confrontato i campioni del paziente 1 di Codogno e della **coppia di coniugi cinesi** provenienti da Wuhan, ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma.

In entrambi i casi, nella sequenza genetica virale, ci sono delle variazioni: 4 variazioni che differenziano il ceppo di Codogno da quello di **riferimento cinese** e 6 variazioni fra il ceppo di Codogno e quello del turista cinese.

Abbiamo dunque osservato una variazione del genoma del virus 'italiano' sia rispetto al virus rilevato in Cina, sia a quello del paziente cinese a Roma.

E' come se ci fossero quattro mattoncini diversi all'interno dei 29mila totali. Ed è come se il virus avesse fatto 'scalo' in Europa e abbia metaforicamente indossato delle “collane speciali”.

Così si traccia il viaggio del coronavirus e da qui si comprende anche che abbia fatto una tappa in Germania prima di arrivare da noi”. “Il **dipartimento scientifico** – spiega il direttore – da circa 10 anni è inserito in una rete dei più avanzati laboratori europei che si occupano di biodifesa (tracciamento geneticodeglici aggressivi biologici e dei virus rari).

Il dipartimento del Policlinico Militare dipende dal Comando Logistico dell'Esercito ed è costituito da circa 40 unità (tra medici, biologi, ricercatori e tecnici) di tutte le Forze Armate e alla sue dipendenze vi è anche il neo costituito Centro Veterani della Difesa”.

Sono oltre 220 tra medici e infermieri della sanità militare impiegati su disposizione del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini nei vari ospedali civili (in particolare in Lombardia) e in alcuni degli ospedali da campo costruiti (Piacenza, Jesi, Crema, Cremona, Bergamo).

Inoltre, altro personale sanitario è impiegato nell'ospedale militare del Celio di Roma e nel dipartimento Militare di medicina di Milano.

Source: La legge per tutti



L'Angolo dell'Esperto

24ª Parte

PILLOLE PREVIDENZIALI
CAUSE DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO

Di seguito alcuni chiarimenti secondo lo sviluppo Domanda/Risposta.

Modello “C”, in cosa consiste?

E' un modello che entro giorni 5 dall'evento traumatico l'Ufficio di appartenenza dovrà compilare a seguito di lesione occorse al dipendente e che hanno prodotto un trauma, con necessità di diagnosi e cura, refertato presso un ospedale con la dizione di “infortunio sul lavoro”. Il malcapitato dovrà redigere un'appropriata relazione di servizio da cui emergano i fatti e gli eventi, i testimoni, le eventuali dinamiche; documento, quest'ultimo, che accompagnerà il mod.C compilato in duplice copia dal Responsabile dell'Ufficio e spedito nei successivi 5 giorni all'Ospedale Militare competente. Come detto, è di assoluta importanza che la dichiarazione di lesione traumatica contenga tempi, modo, luogo, testimoni, diagnosi/prognosi, rapporto di causalità evento/lesioni. Successivamente l'interessatosi “confronterà” con il Provvedimento medico/legale, redatto dal Direttore Sanitario dell'ospedale militare, di riconoscimento di “dipendenza o meno” da causa di servizio. Nel caso che la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, con il mod.C si ottiene la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio. Per ciò che concerne il giudizio sulla idoneità al servizio e sull'eventuale iscrizione a CTG. del danno evidenziato, si dovrà pronunciare la CMO (Commissione Medica Ospedaliera), dietro presentazione di una nuova domanda al Settore Personale dell'Ufficio di appartenenza, che la invierà alla Commissione richiamata.

Sarà quest'ultima poi che si pronuncerà! Se positivamente, verrà fatto riferimento alle note Tabelle A-B (v.DPR 834/1981). Si soggiunge che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della “lesione” da parte del Direttore Sanitario, non dovrà essere sottoposto all'esame del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS). Tengo ad evidenziare che il ricorso al citato Mod.C è importante in particolar modo in caso di “lesioni gravi” riconosciute poi come “dipendenti”. In questo caso non si incorre in eventuali decurtazioni di stipendio per lunghe prognosi e non si compromette la possibilità di permanere nello stesso Ruolo in caso di riconoscimento di Idoneità parziale.

A chi va presentata la domanda di riconoscimento della “causa di servizio”?

All'Ufficio di appartenenza o, se già in Pensione, all'INPS; domanda che, corredata della documentazione già citata, verrà inviata alla CMO competente.

Quali sono i termini di presentazione della domanda?“Equo indennizzo”:

6 mesi dal momento che si è verificata la lesione o la infermità ovvero entro 6 mesi da quando il malcapitato ne ha avuto conoscenza (ciò può avvenire anche dopo il collocamento in quiescenza. Se in pensione si scopre di aver sviluppato una “patologia dipendente” si può presentare la domanda di equo indennizzo entro sempre 6 mesi da quando “diagnosticata”, purchè non si è a riposo da più di 5anni (10anni nel caso di invalidità dovute al Parkinson). “Pensione Privilegiata”: 5anni dalla manifestazione della malattia. Va aggiunto che quando la malattia contratta insorga dopo i 5 anni dalla cessazione del servizio, il termine quinquennale di decadenza per la presentazione delle domande di trattamento privilegiato deve decorrere dalla manifestazione della malattia (v.pr.Corte Cost.43/2015).

Cosa si intende per “equo indennizzo”?

Esso si sostanzia in una somma di danaro “una tantum” riconosciuta al Dipendente a seguito di riconoscimento di “causa di servizio”. L'ammontare è condizionato dalla retribuzione percepita all'atto della domanda e dall'entità della menomazione. Occorre (come detto) che il potenziale beneficiario presenti apposita domanda. Elementi, quindi, necessari per godere del beneficio sono: -accertata dipendenza da causa di servizio; -infermità o lesione non orientata a ridursi o guarire derivata da una invalidità di grado apprezzabile rientranti nelle Ctg. Tab.A-B previste dal DPR 834/1981.

(continua)